

CRISI D'IMPRESA

Il consumatore e la procedura di ristrutturazione dei debiti nel CCII

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Un **apposito capo del codice della crisi** di impresa e dell'insolvenza è riservato alle **procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento**, attualmente disciplinate nella **L. 3/2012**.

In particolare, **tale ultima Legge** prevede per il **consumatore** (intendendosi come tale il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) la possibilità di ricorrere, a sua discrezione, in caso di sovraindebitamento, a **due diverse procedure**:

- l'accordo di ristrutturazione dei debiti ([articolo 7, comma 1, L. 3/2012](#));
- il **piano del consumatore** ([articolo 7, comma 1 bis, L. 3/2012](#)).

Trattasi di **due istituti molto diversi**: in particolare, nel primo la **proposta** è sottoposta a **votazione** dei creditori e deve raggiungere determinate maggioranze per essere omologata ([articoli 10 – 12 L. 3/2012](#)).

Nella **seconda procedura**, invece, il piano è **omologato dal giudice**, una volta che questi abbia effettuato una valutazione di **meritevolezza** in ordine al comportamento tenuto dal consumatore ([articolo 12 bis L. 3/2012](#)), **senza alcuna votazione dei creditori**.

Nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza il consumatore ha solo una strada da percorrere, in caso di sovraindebitamento: la **procedura di ristrutturazione dei debiti** disciplinata dagli **articoli 67 e ss. CCII**.

Tale procedura, come il **piano del consumatore della L. 3/2012**, **non è sottoposta alla votazione** dei creditori; presenta però significative differenze rispetto all'analogo istituto.

Per quanto riguarda i **requisiti soggettivi** per l'accesso alla procedura, l'[articolo 69 CCII](#) richiede che il **consumatore**, in stato di sovraindebitamento:

- **non sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la proposta;**
- **non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;**
- **non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento** con colpa grave, malafede o frode.

L'[articolo 7, comma 2, L. 3/2012](#) prevede invece che **la proposta non sia ammissibile** quando il consumatore:

- **abbia fatto ricorso**, nei precedenti cinque anni, ai **procedimenti di cui alla stessa L. 3/2012** (con il codice della crisi si chiede invece che ci sia stata esdebitazione);
- abbia subito, per cause a lui imputabili impugnazione, **risoluzione, revoca o cessazione degli effetti dell'accordo;**
- abbia fornito documentazione che **non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione** economica e patrimoniale.

L'[articolo 67, comma 2, CCIII](#) prevede, inoltre, che la **domanda di ristrutturazione dei debiti sia corredata da tutta una serie di documenti e informazioni:**

- **elenco dei creditori** con evidenza delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- consistenza e composizione del **patrimonio** del consumatore;
- **atti di straordinaria amministrazione** compiuti negli ultimi 5 anni;
- **dichiarazione dei redditi** degli ultimi 3 anni;
- indicazione di tutte le **entrate del debitore e del suo nucleo familiare**, con specificazione della cifra necessaria al mantenimento della famiglia.

L'[articolo 9 L. 3/2012](#), nell'indicare i **documenti necessari** a corredo della proposta del consumatore, è meno dettagliato: per i **creditori, non è prevista l'indicazione delle cause di prelazione**, per il patrimonio del debitore si chiede di indicare solo quali siano i beni (senza precisazione della consistenza degli stessi), gli **atti di disposizione da indicare sono generici** (non si fa cenno al fatto che si tratti di atti di straordinaria amministrazione), **non si chiede infine di indicare le entrate del nucleo familiare.**

L'[articolo 68, comma 2, CCII](#), prevede altresì che alla domanda debba essere allegata una **relazione dell'OCC** (organismo di composizione della crisi) che deve contenere:

- l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della **diligenza** impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità** del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla **completezza ed attendibilità** della documentazione presentata;
- l'indicazione presunta dei **costi della procedura** (novità).

Altra novità del CCII degna di nota è che è richiesto all'OCC di indicare, nella relazione suddetta, se il **oggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia **tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo **reddito disponibile**, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

L'[articolo 9 L. 3/2012](#), nel caso del **piano del consumatore**, richiede, da parte dell'OCC, sia l'attestazione sulla fattibilità del piano, sia una relazione particolareggiata con tutta una serie di informazioni che, in parte, sono state riprese dall'[articolo 68, comma 2, CCII](#).

Con il codice della crisi d'Impresa, **nella procedura di ristrutturazione che interessa il consumatore**, quindi, **non è più richiesta all'OCC l'attestazione di fattibilità**, presente invece nella [L. 3/2012](#).

L'[articolo 67, comma 3, CCII](#) stabilisce che la proposta possa avere ad oggetto anche la falcidia e la **ristrutturazione di debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio**, del TFR o della pensione.

Tale possibilità **non è espressamente contemplata dalla L. 3/2012**, sebbene la giurisprudenza si sia espressa, in più occasioni, **favorevolmente alla possibilità di stralcio del credito** vantato dal cessionario del quinto dello stipendio, negli stessi termini previsti per gli altri **creditori**.

In altre parole, con il CCII è chiaramente precisato che il **consumatore**, con la proposta formulata, può prevedere uno **stralcio del credito** anche per il soggetto in favore del quale sia stato ceduto un quinto del proprio stipendio: ottenendo così di poter utilizzare pienamente la **busta paga mensile**, che sarà destinata ai **creditori** nel loro complesso, con **parità di trattamento**.

Altra novità degna di rilievo, rispetto alla procedura della **L. 3/2012**, è quanto stabilito dal **comma 5 dell'articolo 67 CCII**, ossia la possibilità di prevedere nella proposta che il debitore possa **continuare a pagare, alle scadenze convenute, le rate del contratto di mutuo** garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore.

Questo sarà possibile quando il debitore, **alla data del deposito della domanda**, abbia adempiuto regolarmente le proprie **obbligazioni** (e quindi il contratto di mutuo non sia stato risolto per inadempimento) o se il **giudice autorizza il debitore al pagamento del debito** per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per quanto riguarda, infine, l'**omologazione del piano**, l'[articolo 70, comma 7, CCII](#) sembra **circoscrivere il sindacato del giudice** rispetto a quanto invece previsto dall'[articolo 12 bis, comma 3, L. 3/2012](#).

L'[articolo 70, comma 7, CCII](#) prevede, infatti, che il giudice, verificata l'**ammissibilità giuridica** e la **fattibilità economica** del piano, risolta ogni contestazione, **omologa il piano con sentenza**.

L'[articolo 12 bis, comma 3, L. 3/2012](#), richiede invece che il **giudice** per **omologare il piano**:

- verifichi **fattibilità del piano** (già attestata dall'OCC);
- verifichi l'**idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti** impignorabili;
- **escluda** che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la **ragionevole prospettiva di poterle adempiere**;
- **escluda** che il consumatore abbia **colposamente determinato il sovraindebitamento** (anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali).